

STATUTO
della

Att. "D"
Ref. 12677
Rend. 6967

DESMOID FOUNDATION – FONDAZIONE TUMORE DESMOIDE
- ENTE DEL TERZO SETTORE

ART. 1 – Denominazione, natura giuridica, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, CTS), la Fondazione denominata "Desmoid Foundation – Fondazione Tumore Desmoide - Ente del Terzo Settore", in breve "Desmoid Foundation – ETS".

La Fondazione origina dalla trasformazione della Associazione non riconosciuta "DF - DESMOID FOUNDATION - ASSOCIAZIONE ITALIANA TUMORE DESMOIDE - ONLUS" per iniziativa dei soci fondatori della Associazione stessa, a suo tempo costituita con atto rogato dal notaio Giacomo Spagnuolo di Roma in data 15 novembre 2018 rep. 9587/4610.

Con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'Ente acquisisce la personalità giuridica e la qualifica di ETS.

La sede legale è stabilita il Milano. Il trasferimento della sede nel medesimo Comune non comporta modifica statutaria. La Fondazione può istituire sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

La Fondazione esercita la propria attività sia in Italia che all'estero.

La durata dell'Ente è illimitata.

ART. 2 – Assenza di scopo di lucro

L'Ente non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, conformemente agli artt. 2, 4 e 5 CTS.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a favore dei fondatori, dei componenti gli organi sociali, lavoratori o collaboratori, anche in caso di recesso o scioglimento.

ART. 3 – Scopi istituzionali e Attività di interesse generale

Nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, i settori di attività d'interesse generale nei quali la Fondazione svolge la propria attività sono:

- Interventi e servizi sociali (art. 5, comma 1, lett a), CTS);
- Interventi e prestazioni sanitarie (art. 5, comma 1, lett b) CTS);
- Prestazioni socio sanitarie (art. 5, comma 1, lett c) CTS);
- Educazione, istruzione e formazione professionale (art. 5, comma 1, lett d) CTS);
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, comma 1, lett h) CTS);
- Organizzazione e gestione di attività culturali o ricreative di interesse sociale (art. 5, comma 1, lett i) CTS);
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (art. 5, comma 1, lett. w), CTS).

Enrica Roda

[Signature]

In particolare, nei suddetti settori di attività d'interesse generale, l'Ente opera con riguardo alle malattie rare e/o oncologiche per:

- promuovere e sostenere la ricerca scientifica;
- migliorare la qualità di vita dei pazienti;
- favorire l'accesso alle cure;
- supportare le famiglie, caregiver e pazienti;
- sviluppare attività di informazione e formazione;
- organizzare eventi per fini di sensibilizzazione, promozione e divulgazione;
- collaborare con istituzioni sanitarie e scientifiche.

Le attività sono esercitate nel rispetto dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e delle disposizioni correlate e, nell'attuazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragioni di condizioni economiche, sociali o familiari.

La Fondazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata al Consiglio Direttivo la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

ART. 4- Convenzioni e Accordi

Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali la Fondazione può instaurare rapporti di collaborazione con enti similari a carattere nazionale ed internazionale, nonché stipulare convenzioni, concludere accordi e sottoscrivere contratti con enti pubblici e soggetti privati.

La Fondazione può partecipare a concorsi od organismi di qualunque genere per la realizzazione degli scopi istituzionali

ART. 5 – Raccolta fondi e risorse economiche

La Fondazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

È possibile istituire fondi vincolati a progetti specifici.

ART. 6 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Ente è inizialmente costituito dal patrimonio dell'originaria Associazione non riconosciuta trasformata ed è determinato nella misura di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

Tale patrimonio potrà essere aumentato da:

- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi sovranazionali o internazionali;
- contributi versati dai sostenitori;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche o di natura commerciale, svolte in maniera connessa al raggiungimento delle finalità istituzionali;

Non costituiscono incremento del patrimonio le somme da chiunque versate a titolo di concorso alle spese di gestione o i finanziamenti ricevuti a titolo fruttifero o infruttifero, nel rispetto delle norme di legge.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, ed ogni altra risorsa comunque acquisita, sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 7 – Organi dell'Ente

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore legale, quando obbligatorio.

La Fondazione può, se ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, istituire ulteriori organi per migliorare la gestione e il supporto scientifico, quali:

- Comitato Scientifico per pareri su ricerca e linee strategiche;
- Direttore Generale per la gestione operativa.

ART. 8 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione, indirizzo strategico e gestione operativa.

E' composto di tre membri, nominati a maggioranza dagli originari sei soci fondatori dell'Associazione non riconosciuta. Il diritto alla nomina non si trasmette mortis causa, salvo con riguardo al socio fondatore superstite agli originari. Possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo anche gli originari soci fondatori dell'Associazione non riconosciuta.

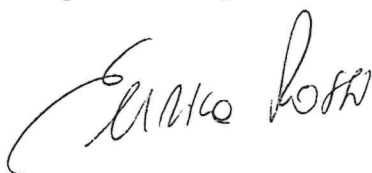
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo devono dichiarare eventuali conflitti di interesse.

ART. 9 – Competenze e funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione per il conseguimento degli scopi statutari.

In particolare spetta al Consiglio direttivo:




- attuare e realizzare gli scopi istituzionali indicati nello Statuto e nell'atto costitutivo della Fondazione;
- redigere il bilancio preventivo e consuntivo e le relazioni accompagnatorie;
- tenere i libri e le scritture contabili della fondazione;
- redigere e modificare gli eventuali regolamenti interni;
- deliberare su tutte le iniziative di attuazione dello Statuto e sui programmi prefissati;
- deliberare sull'accettazione di donazioni e lasciti testamentari;
- deliberare in merito alle eventuali domande di adesione come sostenitore alla Fondazione;
- approvare le modifiche statutarie;
- assumere le decisioni in ordine alla stipula dei contratti, compresi quelli di lavoro, e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività;
- esercitare ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria e straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto ad altro Organo;
- ratificare gli atti e i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente;
- deliberare su proposta del Presidente, in merito allo scioglimento anticipato della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Il Consiglio si raduna, presso la sede o altro luogo indicato dal Presidente purchè in Italia.

Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche con sistemi di video-teleconferenza e le condizioni per la validità della riunione sono le medesime previste per le società per azioni.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare anche soggetti esterni su invito del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso scritto, anche a mezzo fax o posta elettronica salvo, in quest'ultimo caso, il riscontro del ricevimento da parte del destinatario contenente l'ordine del giorno, da far pervenire a tutti i consiglieri a cura del Presidente, all'indirizzo anche di fax o di posta elettronica da questi comunicato, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione. Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione può essere fatto pervenire ai consiglieri il giorno prima della data stabilita per la riunione, con esplicitazione nell'avviso dei motivi d'urgenza.

E' comunque validamente tenuta la riunione del Consiglio cui partecipino tutti i consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, ove non sia espressamente prevista una diversa maggioranza.

Le modifiche statutarie sono comunque deliberate con il voto favorevole di tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dall'estensore, trascritto nel libro verbali del Consiglio, tenuto a cura del Presidente della Fondazione.

ART. 9 – Presidente e Vice Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Il Presidente della Fondazione:

- ha la legale rappresentanza dell'ente, anche in giudizio;
- cura i rapporti istituzionali, scientifici e legali;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo, stabilendone l'ordine del giorno;
- coordina le attività operative secondo le direttive del Consiglio Direttivo.
- cura l'esecuzione degli atti da quest'ultimo deliberati;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento di competenza del Consiglio Direttivo, riferendone per la ratifica allo stesso alla prima riunione, che deve essere convocata entro un mese dall'adozione del provvedimento;

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

La firma del Vicepresidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

ART. 10 – Organo di controllo e revisione legale

Il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione della Fondazione è affidato ad un Organo di controllo monocratico, dotato dei requisiti di legge.

L'Organo di controllo è nominato a maggioranza dagli originari sei soci fondatori dell'Associazione non riconosciuta. Il diritto alla nomina non si trasmette mortis causa, salvo nel caso del socio fondatore superstite agli originari.

L'Organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

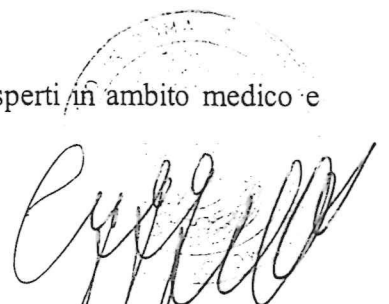
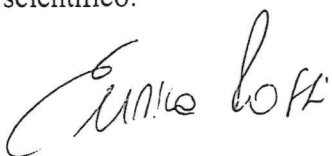
L'Organo di controllo può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e riferisce al Consiglio Direttivo con apposita relazione annuale sul funzionamento della Fondazione.

L'Organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti della Fondazione nelle ipotesi previste dall'art. 31 del d.lgs. 117/2017.

Si applica l'art. 14, comma 2, del d.lgs. 117/2017.

ART. 11 – Comitato Scientifico

Il Consiglio Direttivo può istituire un Comitato Scientifico composto da esperti in ambito medico e scientifico.



Il Comitato esprime pareri su programmi di ricerca, validità scientifica dei progetti e linee strategiche sanitarie.

L'istituzione del Comitato è facoltativa e deliberata dal Consiglio Direttivo in base alle esigenze scientifiche e strategiche.

ART. 12 – Direttore Generale

Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore Generale per gestire le attività operative, collaborando con il Presidente.

Può essere retribuito entro i limiti di legge, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'istituzione del ruolo è facoltativa e volta a migliorare l'efficienza organizzativa.

ART. 13 – Lavoratori e collaboratori

L'Ente può avvalersi di lavoratori dipendenti, collaboratori o consulenti, quando necessario al perseguimento delle finalità statutarie.

Il Consiglio Direttivo stabilisce limiti, mansioni e compensi, nel rispetto della normativa e dei contratti applicabili.

ART. 14 – Gratuità delle cariche e rimborsi

Le cariche sociali obbligatorie sono gratuite.

Sono ammessi rimborsi spese documentati e compensi per incarichi operativi specifici approvati dal Consiglio Direttivo.

ART. 15 – Bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione è annuale, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Presidente della Fondazione e dal Direttore Generale, se nominato, ed è costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Nella redazione del bilancio e nella tenuta dei libri e delle scritture contabili dovranno essere seguiti le disposizioni e i principi previsti dalle norme del Codice civile in materia e dagli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e dalle relative norme di attuazione.

Il bilancio viene approvato dal Consiglio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Entro tre mesi dalla data di chiusura, il bilancio viene inviato all'Organo di Controllo affinché questi esprima il suo parere.

Il bilancio e la relazione sulla gestione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta ed una corretta rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, mediante separata e specifica evidenza nel bilancio degli impieghi effettuati.

Il bilancio di esercizio è reso pubblico nelle modalità stabilite dalla legge.

Nei casi previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017 sarà redatto anche il bilancio sociale da depositarsi presso il Registro Unico del Terzo Settore.

ART. 16 – Regolamenti Interni

Per disciplinare l'organizzazione e definire le strutture operative necessarie all'esecuzione del presente Statuto, nonché le condizioni e le modalità di svolgimento delle attività, modalità del coinvolgimento dei sostenitori e l'erogazione delle provvidenze economiche, la Fondazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni predisposti ed approvati dal Consiglio Direttivo.

ART. 17 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, fatte salve eventuali destinazioni obbligatorie per legge, è devoluto ad altri ETS con finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo può selezionare l'Ente beneficiario tra quelli aventi finalità analoghe, al fine di garantire la continuità delle finalità sociali.

ART. 18 – Rinvio

Per quanto non previsto, si applicano il Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) e relativi provvedimenti attuativi e il Codice Civile.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Enrico Rossi".A handwritten signature in black ink, appearing to read "Enrico Rossi", positioned over a circular stamp. The stamp contains the text "FONDAZIONE" and "TERZO SETTORE" around a central emblem.